

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 677)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, BALDINI, BLOISE, LIMONI, ARNONE,
COPPOLA, DE VITO, CASTELLACCIO, TIBERI e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1969

Sospensione dell'efficacia delle disposizioni concernenti concorsi a cattedre
universitarie ed esami di libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge governativo concernente « Riforma dell'ordinamento universitario » (atto S/612), prevede, tra l'altro, una nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario ed abolisce gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Le norme in proposito contenute nel disegno di legge suindicato, intese a correggere accertate disfunzioni dell'attuale sistema, costituiscono innovazioni particolarmente significative della riforma che il Parlamento si accinge a discutere.

Nelle more di tale discussione, al fine di evitare il pregiudizio che alla migliore soluzione del problema universitario derivereb-

be dall'ulteriore applicazione delle norme attualmente in vigore — le quali prevedono che, entro prestabiliti termini, si dia inizio alle procedure di concorso e di esame — si appalesa la necessità di un provvedimento di urgenza che per l'anno 1969 sospenda l'efficacia delle norme suddette.

Correlativamente, vengono prorogati di un anno i termini per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza da parte degli assistenti di ruolo, ai fini della permanenza in servizio, ai sensi degli articoli 8, primo comma, e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno 1969 è sospesa l'efficacia delle disposizioni concernenti il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza, conte-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nute nell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e nell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Art. 2.

Sono prorogati di un anno i termini per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza da parte degli assistenti, ai fini della permanenza in servizio, ai sensi degli articoli 8, primo comma, e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.